



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 DEL 09.06.2021**

**Oggetto: canone 2021 manutenzione e assistenza al programma gestionale contabilità per invio ricezione conservazione fatturazione elettronica**

### **IL DIRETTORE**

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Verona, Deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile 2002;

**Visto** il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Direttivo in data 17 settembre 2009;

**Visto** il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente approvato con Determinazione del Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso il 25.11.2010;

**Visto** l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016, il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti. In conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

**Considerato** che l'Ente sta utilizzando il software gestionale DBWIN, fornito da Impresoft Srl, che permette di gestire la contabilità, in particolare i processi di invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche;

**Considerato** che i suddetti processi sono stati organizzati sulla base delle funzionalità, caratteristiche e peculiarità del software di cui sopra;

**Considerato** che la Impresoft Srl, oggi cessata e confluita nella Formula Impresoft Srl, in quanto produttrice del sistema fornito, è l'unico soggetto in grado di garantire, come fino ad oggi ha garantito, l'attività di manutenzione ed assistenza;

**Considerato** che l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto rischierebbe di compromettere l'immediata continuità delle prestazioni, dal momento che il nuovo operatore economico si troverebbe ad operare su un sistema non conosciuto;

**Considerato** che secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8 *"per i servizi infungibili il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gare risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse"*;

**Considerato** che sempre secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, per infungibilità non si intende il possesso di un diritto di esclusiva da parte dell'affidatario (brevetto o proprietà intellettuale) ma che comunque *"la deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione"*;

**Considerato** che sempre secondo le suddette linee guida la “Commissione Europea ha recentemente fornito la seguente definizione di lock-in per gli appalti nel settore informatico: «Il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente»;

**Considerato** che l'importo dell'affidamento è contenuto e che ricorre nuovamente l'ipotesi cui fanno riferimento le linee guida ANAC laddove si osserva che “l'emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all'altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale”;

**Viste** ancora le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, secondo cui “ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”;

**Considerato** che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come “Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);

**Considerato** che il mercato sarà comunque riaperto una volta che il software acquisito diverrà obsoleto per caratteristiche, tecniche e per evoluzione normativa, tanto che in tal caso si procederà a selezionare il fornitore mediante procedura competitiva, garantendo così il confronto di mercato e temperando tale scelta con la sostenibilità economica ed organizzativa essenziale per le esigenze dell'Amministrazione;

**Considerato** che l'assistenza al software in questione non è disponibile né tramite il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né tantomeno è messo a disposizione dei soggetti aggregatori, dovendo pertanto prescindere da tali modalità di acquisto;

**Visto** l'art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, a mente del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;

**Visto** il preventivo del 01/01/2020 recante indicazione del corrispettivo annuo di € 1725.88, oltre IVA, con indicazione delle caratteristiche di erogazione del servizio;

**Considerato** che si rende necessario anche per l'anno 2021 rinnovare il canone di assistenza e manutenzione del programma di contabilità DBWIN;

**Preso atto** che il *budget* annuale 2021 consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

#### **DETERMINA**

**di affidare** il servizio di manutenzione ed assistenza del *software* DBWIN nei confronti della Formula Impresoft Srl (P.IVA 05488960013) - PEC: pec.formula@legalmail.it;

**di stabilire** che il rinnovo del canone di assistenza e manutenzione del programma DBWIN per l'anno 2021;

**di stabilire** un corrispettivo massimo di € **2.000,00** oltre IVA per l'intera durata dell'affidamento;

**di stabilire** che il pagamento sarà disposto entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

**di affidare** i predetti servizi riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

**di nominare** sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

**di pubblicare** la determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Direttore  
Dott. Riccardo Cuomo